CAMERA DEI DEPUTATI N. 2783

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, FERRARI BRUNO, FRONZA CREPAZ, GELPI, AGRUSTI, FERRARI WILMO, NUCCI MAURO

Presentata il 1° giugno 1988

Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dell'infanzia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Stiamo vivendo una nuova ventata di violenza che investe e travolge gli anelli deboli della società « affluente » andando a colpire l'infanzia e gli altri soggetti più esposti della società (è appena il caso di richiamare la condizione di offesa e di disagio in cui versano le donne, oggetto di violenza quotidiana, e non sono rari i casi di violenza nei confronti dei « diversi » per razza o provenienza geografica nel paese, degli anziani e degli handicappati); non è difficile in questo leggere i sintomi della degenerazione di una certa sub-cultura che ha tributato altari al consumismo senza fine considerando perfino le persone oggetto di consumo.

Non spetta a noi certamente tracciare analisi sociologiche del fenomeno; basterà registrare che, nello specifico della violenza sull'infanzia (il più debole e vulnerato tra gli anelli deboli), molte sono le modalità attraverso cui il fenomeno si manifesta e non tutte sono modalità cruente e degne di titoli a più colonne in cronaca nera – anzi ! Se l'abuso sessuale, la sevizie e il maltrattamento giungono a destare il raccapriccio della pubblica opinione, esprimendo con il giudizio unanime di riprovazione una considerazione che quanto meno demarca in modo netto l'area dell'accettabile da quella che è fuori dal sentire comune della gente, vi sono molte altre situazioni che non ci coinvolgono, pur essendo da noi vissute nel quotidiano, se non quando esplode la tragedia. È il caso del lavoro minorile, ad esempio, che non è più quello nelle miniere del secolo scorso, ma non per questo ha cessato d'essere pericoloso e ingiu-

sto. E allora tolleriamo nello scenario umano che fa da sfondo al nostro quotidiano il ragazzo del bar, vistosamente inadempiente scolastico, palesemente confiscato nel suo diritto d'essere bambino, salvo a commuoverci e giustamente a sdegnarci di fronte alle morti bianche nei cantieri edilizi in qualche quartiere povero di Napoli e dintorni, quando il morticino è un ragazzetto di dodici anni.

E non ci preoccupa più di tanto l'uso dei *baby sitter* che facciamo nelle nostre case dell'apparecchio televisivo, di fronte alle cui ombre elettriche lasciamo che un bambino di 4 anni sublimi la propria passività per non meno di 3 ore e mezzo al giorno, deglutendo di tutto, dai cartoni giapponesi, alle *telenovelas*, ai filmetti pornografici, alla grande abbuffata di pubblicità.

Non è violenza anche questa ? Non è violenta la qualità possibile della vita che offrono le nostre periferie, dove tutto cospira a rendere impossibile un percorso di vita e di educazione alternativo alla delinquenza minorile ?

La proposta di legge che viene posta all'attenzione della Camera, tenta di dare una risposta legislativa a questo grave problema, legando tale risposta il più possibile al territorio.

Per questo all'articolo 1 abbiamo previsto la figura del tutore pubblico dell'infanzia incardinata all'interno del comune capoluogo di provincia, con il compito di intervenire a difesa del minore fino a 14 anni, contro ogni violazione dei suoi diritti, alla stregua di quanto affermato nella « Carta dei diritti dell'infanzia » approvata dall'ONU nel 1959.

Dopo aver il comma 3 dell'articolo 1, indicato le modalità attraverso cui il tutore dell'infanzia agisce e i soggetti legittimati a sollecitarne l'intervento, l'articolo 2 stabilisce le modalità di scelta della persona chiamata a ricoprire tale ufficio, i *quorum* richiesti per la sua elezione e la revoca da parte del consiglio comunale del capoluogo di provincia. I requisiti soggettivi richiesti, sostanzialmente si restringono ad un'attitudine, ad una competenza e ad una provata esperienza in materia di tutela dell'infanzia, pur privilegiando le figure di esperti nel ramo giuridico e psicopedagogico.

Con l'articolo 3 si istituiscono i centri di tutela dell'infanzia, strumenti operativi del tutore, diffusi nel territorio secondo lo schema dei distretti scolastici, che prevedono la presenza di fondamentali figure professionali espresse dalle istituzioni del territorio e dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Ufficio del Ministro per gli affari sociali. I commi dal 3 al 7 stabiliscono le modalità d'intervento dei centri e le interazioni con altre competenze istituzionali.

L'articolo 4 statuisce l'obbligo, a carico del tutore di stendere una relazione annuale sull'attività svolta e sulle proposte per il futuro, da esprimere nell'ambito di una sessione straordinaria del consiglio comunale allargato alle figure istituzionali del territorio rilevanti ai fini della migliore riuscita dei programmi e dell'azione del tutore pubblico dell'infanzia.

Gli articoli 5 e 6, infine, concernono gli aspetti finanziari, strutturali, logistici dell'ufficio del tutore pubblico dell'infanzia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti del tutore pubblico dell'infanzia).

1. È istituito presso ogni comune capoluogo di provincia il « tutore pubblico dell'infanzia » con lo scopo di assicurare il soddisfacimento dei diritti dell'infanzia, alla stregua di quanto affermato nella « Dichiarazione dei diritti del Fanciullo » del 1959 adottata dall'ONU.

2. Il tutore pubblico dell'infanzia ha il compito di intervenire in caso di danno o abuso fisico o mentale, o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l'abuso sessuale ed ogni atto che possa arrecare pregiudizio all'integrità psicofisica del minore in età da 0 a 14 anni, compiuto da chiunque ed in particolare da chi abbia responsabilità e nei suoi confronti.

3. Il tutore pubblico dell'infanzia agisce su iniziativa propria, su segnalazione dei centri di tutela dell'infanzia o su istanza di cittadini, enti, associazioni, effettuando:

a) interventi diretti attraverso i centri di tutela dell'infanzia e le strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio;

b) segnalazioni e raccomandazioni agli organi istituzionalmente preposti, nell'ambito delle specifiche competenze, all'attuazione dei diritti del bambino;

c) denunce all'autorità giudiziaria;

d) relazioni al consiglio comunale sull'attuazione dei programmi di tutela dell'infanzia;

e) comunicazioni sull'esito degli interventi effettuati ai cittadini, enti o associazioni che abbiano formulato istanza.

4. Il tutore pubblico dell'infanzia, inoltre, può disporre che le risultanze de-

gli interventi effettuati siano divulgate a mezzo di avvisi da pubblicarsi sulla stampa. Nei casi di gravi e ripetute irregolarità, negligenze od omissioni da parte di pubblici uffici, il tutore pubblico dell'infanzia invia relazione al sindaco che è tenuto a darne notizia nel primo consiglio comunale utile.

ART. 2.

(Nomina e revoca).

1. Il tutore pubblico dell'infanzia è nominato dal sindaco del comune capoluogo di provincia previa elezione da parte del consiglio comunale effettuata con una votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di tre quinti dei componenti il consiglio stesso; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il tutore pubblico dell'infanzia dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta; può essere revocato per gravi motivi morali o connessi alle sue funzioni, con voto del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto.

3. Il tutore pubblico dell'infanzia e viene eletto, di regola, tra i magistrati, anche a riposo, i professori universitari in materie giuridiche, psicopedagogiche, gli avvocati e gli psicoterapeuti con almeno cinque anni di esercizio. Il tutore pubblico dell'infanzia può essere eletto, altresì, tra i cittadini che dimostrino di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze in materia di tutela dell'infanzia.

ART. 3.

(Centri per la tutela dell'infanzia).

1. Strumenti operativi del tutore pubblico dell'infanzia sono i centri per la tutela dell'infanzia istituiti presso ogni distretto scolastico, con il compito di accer-

tare eventuali casi di violenza, maltrattamenti, abbandono, concernenti i minori iscritti nelle leve scolastiche dalla scuola materna fino al compimento dell'obbligo, e di intervenire positivamente su impulso del tutore pubblico dell'infanzia.

2. Compongono il centro:

a) quattro docenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione;

b) tre medici del Servizio sanitario nazionale designati dalla unità sanitaria locale competente;

c) non meno di quattro assistenti sociali designati dal comune;

d) due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel territorio ed aventi una esperienza riconosciuta nel settore della tutela dell'infanzia, nominati dal Ministro per gli affari sociali;

e) uno psicologo designato dal comune;

f) un legale specializzato in materia di minori, designato dal comune.

3. Il centro per la tutela dell'infanzia riferisce mensilmente al tutore pubblico dell'infanzia sulle attività svolte e sulle proposte di iniziative da intraprendere.

4. È fatto obbligo agli operatori scolastici che abbiano comunque conoscenza di eventuali violenze, maltrattamenti, stati di abbandono nei confronti degli allievi, di segnalare tempestivamente il caso al tutore pubblico dell'infanzia o al centro di tutela di competenza.

5. Su incarico del tutore pubblico dell'infanzia il centro di tutela dell'infanzia provvede ad effettuare un'indagine sui casi segnalati, attraverso gli operatori del centro che, accertate anche mediante sopralluoghi autorizzati dal tutore pubblico, le condizioni socioambientali in cui si sviluppa la personalità del minore, avranno la facoltà di convocare ed interrogare i familiari o i responsabili della comunità ospitante o chi potrebbe apportare ogni utile elemento all'indagine.

ART. 4.

(Relazione annuale).

1. Il tutore pubblico dell'infanzia provvede a compilare una relazione annuale sull'attività svolta e sulla condizione dell'infanzia nell'ambito del territorio di riferimento. Una parte della relazione deve avere contenuto programmatico riferito alle iniziative e alle proposte che il tutore pubblico dell'infanzia avanza in relazione all'evolversi della condizione dell'infanzia.

2. In occasione della presentazione della relazione è convocata dal sindaco della città capoluogo di provincia una sessione straordinaria del consiglio, allargata ai rappresentanti di tutti i centri per la tutela dell'infanzia del territorio, al presidente del tribunale per i minori, ai sindaci dei comuni interessati, al questore, al provveditore agli studi, ai presidenti delle unità sanitarie locali del territorio, al fine di concorrere a definire le linee fondamentali dell'azione del tutore pubblico dell'infanzia.

ART. 5.

(Oneri finanziari e gratuità dell'ufficio).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e dell'Ufficio del Ministro per gli affari sociali a partire dall'anno finanziario 1989.

2. L'esercizio dell'ufficio di tutore pubblico della infanzia è gratuito. È stabilita con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'interno, un'indennità speciale a titolo di rimborso spese.

ART. 6.

(Personale e locali).

1. Il tutore pubblico dell'infanzia si avvale per l'espletamento dei suoi compiti, del personale e dei locali ad esso assegnati dal comune.